



257/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **80548** del

registro di segreteria, proposto da XX,

nata a omissis il omissis C.F.

omissis e residente in omissis Largo omissis

n. omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo

Sforza ed elettivamente domiciliata presso lo studio

legale in Roma, via Ettore Rolli,24;

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del merito - MIM-

Ufficio Regionale per il Lazio-Ambito territoriale

per la Provincia di Roma, in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi,12;

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, sede nazionale Roma via Ciro il Grande 21, Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma, ex Direzione Provinciale di Roma, con sede in Viale Regina Margherita, 206, e INPS, Filiale Metropolitana di Roma Tuscolano, ex Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, con sede in via U. Quintavalle,32, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per l'ottemperanza della sentenza n.116/2024;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Sforza per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'INPS; per il MIM nessuno presente.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza 116/2024 passata in giudicato pubblicata il 14-3-2024, la Sezione giurisdizionale per il Lazio, previa dichiarazione del difetto di

legittimazione passiva dell'INPS, aveva riconosciuto il diritto dell'interessata alla ricongiunzione del servizio svolto, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 29/1979, oltre alla restituzione delle somme già riscosse eccedenti gli oneri di ricongiunzione, come ri-calcolati ai sensi della medesima legge n. 29/1979.

Non essendo intervenuta l'esecuzione della sentenza definitiva, previa diffida con pec del 27/09/2024, indirizzata al Ministero ed all'INPS, l'interessata ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato, ai sensi degli art. 217 e 218 c.g.c..

2. Il MIM, già contumace nel giudizio di merito, non risulta costituito nel giudizio di ottemperanza, nonostante la regolarità della notifica.

3. L'INPS ha depositato una nota per l'odierna udienza, sottolineando la propria assoluta estraneità al presente giudizio di ottemperanza, essendo stato estromesso con la sentenza di merito. Ha comunque riferito in primis di essersi attivato, a seguito della trasmissione del decreto del MIM di ricongiunzione dei periodi lavorativi e conteggio del riscatto come da sentenza, poi corretto su

segnalazione dell'INPS stesso e ritrasmesso alla Sede dell'Istituto previdenziale di competenza. Ha assicurato sin dal 5 aprile - data di trasmissione del decreto dal Ministero, poi corretto il mese successivo- che a breve sarebbe stato effettuato il rimborso all'interessata, con procedimento in corso di elaborazione.

4. Con note del 24 aprile, parte ricorrente ha controdedotto alla eccezione di inammissibilità o infondatezza della domanda di ottemperanza, eccezione che a suo avviso confligge con l'assicurazione fornita nell'aprile 2025 proprio dalla sede legale dell'INPS, che preannuncia il rimborso richiesto non appena riceverà da parte dell'USP il provvedimento di ricongiunzione. Con successive note del 9 maggio 2025, ha ulteriormente replicato, evidenziato che "La modifica apportata al menzionato decreto non fa variare la somma totale da restituire alla pensionata, ma si limita a "modificare la valutazione dei periodi da ricongiungere in 10 anni, mesi 01 e giorni 01" rispetto al precedente provvedimento che riporta "10 anni, mesi 01 e giorni 18". Ha inoltre aggiunto che l'INPS, ad oggi, non ha ancora iniziato

alcuna restituzione dell' "eccedenza", continuando ad operare ritenute illegittime sui ratei mensili di pensione della ricorrente. In ordine al giudizio di ottemperanza ha richiamato la sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.9/2022, ritenendo che "contenuto minimo di una pronuncia a rendersi nel giudizio di ottemperanza è l'accertamento del dictum contenuto nella sentenza di merito nonché dei presupposti per una decisione attinente alle modalità di esecuzione della detta sentenza di merito."

Ha concluso, chiedendo di accogliere il ricorso in ottemperanza, adottando ogni utile provvedimento finalizzato all'effettiva restituzione alla ricorrente di tutte le somme indebitamente incamerate dall'INPS in circa dieci anni, attraverso le illegittime trattenute operate sul trattamento di pensione in corso.

5. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, stante la regolarità della notifica.

8. La questione in esame concerne l'ottemperanza della sentenza che ha riconosciuto il diritto, ai fini del trattamento pensionistico, alla ricongiunzione da parte del MIM dei periodi di servizio pre-ruolo, peraltro coperti dal versamento di ritenuta previdenziale, con restituzione delle somme già riscosse eccedenti gli oneri di ricongiunzione, come ri-calcolati ai sensi della legge n. 29/1979.

9. Va evidenziato che la sentenza, passata in giudicato, aveva inopinatamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS ordinatore secondario di spesa -che forse era riferibile alla esclusiva competenza del Ministero alla ricongiunzione, ma non alle restituzioni dovute dall'INPS stesso- e sul punto parte ricorrente ha evidentemente prestato acquiescenza. Quindi, l'INPS non ha legittimazione nel giudizio odierno di ottemperanza, anche se in realtà compete all'Istituto la restituzione degli oneri pagati in

eccesso. A seguito del nuovo provvedimento di ricongiunzione, inviato anche secondo quanto affermato da parte ricorrente il 5 maggio u.s. all'INPS, è accertato che, a seguito della ricongiunzione dei servizi coperti dai relativi contributi previdenziali e dei relativi conteggi, sono stati illegittimamente posti a carico della ricorrente oneri non dovuti: è sorto pertanto un indebito a carico dell'INPS che tuttavia non può essere fatto valere in questa sede, per i motivi su esplicitati.

10. Come noto, è costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento del giudicato, da parte dell'Amministrazione, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte ricorrente in sede di cognizione.

11. I poteri del giudice dell'ottemperanza sono diretti nei riguardi delle parti nei cui confronti si è formato il giudicato, e non nei riguardi di soggetti terzi.

L'INPS nel caso in esame è stato estromesso e non può essere considerato destinatario dell'obbligo di adempiere stabilito in sentenza. Il giudice dell'ottemperanza ha ampi poteri, allo scopo di qualificare l'inerzia amministrativa, ma solamente nei confronti dell'amministrazione che risulta condannata. Nell'odierna fattispecie, infatti, il giudice dell'ottemperanza ha potuto ed ha quindi accertato le modalità di esecuzione della sentenza di merito da parte del Ministero, unico convenuto legittimato passivo nella sentenza e nei cui confronti si è formato il giudicato.

12. Va dato atto comunque che, in via amministrativa e dopo aver ricevuto il provvedimento ministeriale, l'Istituto previdenziale si è attivato, correggendo il provvedimento ministeriale adottato in esecuzione della sentenza; poi all'odierna udienza, ha depositato note informative e di chiarimento; infine, ha avviato la procedura per il rimborso all'interessata degli oneri corrisposti e non dovuti.

13. Tutto ciò considerato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione

di quanto risultante in atti in ordine all'ottemperanza della sentenza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinatario del dispositivo della sentenza 116/2024, amministrazione che ha provveduto alla ricongiunzione dei servizi non di ruolo.

14. Quanto alla restituzione delle somme versate e non dovute, pur indicata nella sentenza come diritto riconosciuto alla ricorrente, e non contestato, l'importo in quella sede non viene quantificato (si specifica "le somme già riscosse eccedenti -gli oneri di ricongiunzione come ricalcolati ai sensi della legge n. 29/79"), ma sarebbe stato calcolato all'esito della ricongiunzione -ora operata dal Ministero-. Chiaramente la restituzione materiale non è di competenza del Ministero, ma a carico dell'INPS. Quale indebito sorto, qualora l'INPS non dovesse provvedere alla restituzione in via amministrativa, in tempi celeri come peraltro preannunciato ed assicurato in atti, il diritto potrà essere azionato dall'interessata in altra sede e non con il presente giudizio di ottemperanza.

15. Le spese legali sono compensate, tenuto da un

lato dell'adozione del provvedimento di
ricongiunzione e della quantificazione del rimborso
degli oneri corrisposti in eccesso alla ricorrente
e quindi della cessazione della materia del
contendere nei confronti del Ministero
dell'Istruzione e del Merito. E dall'altro della
pronuncia in rito nei confronti dell'INPS. Nulla per
le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,

Dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione
e del Merito.

Dichiara la cessazione della materia del contendere
nei riguardi del Ministero dell'Istruzione e del
Merito.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti
dell'INPS.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
15 maggio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.05.2025 11:09:42
GMT+02:00